

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
ADEMPIMENTO ORDINANZA COLLEGIALE
CONSIGLIO DI STATO SEZ. VII
N. 2524/2022 DEL 29.12.2022
RICORSO N. 9974/2022

AVVISO

1 - AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Consiglio di Stato sez. Settima – RG 9974/2022;

2 – NOMINATIVO PARTE APPELLANTE:

dott.ssa Teresa FERRAZZANO (c.f. FRRTRS80C43A091Y) nata ad Agropoli (SA il 203.03.1980) e residente in Lustra (SA) alla Via Edificio Scolastico

3 - AMMINISTRAZIONI APPELLATE:

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex legge* presso l'Avvocatura dello Stato di Roma in Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex legge* presso l'Avvocatura dello Stato di Roma in Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambiti Territoriali di Salerno, Napoli, Benevento e Caserta**, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, domiciliati *ex legge* presso l'Avvocatura dello Stato di Roma in Via dei Portoghesi, n. 12;

- **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex legge* presso l'Avvocatura dello Stato di Roma in Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale di Roma**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliati *ex legge* presso l'Avvocatura dello Stato di Roma in Via dei Portoghesi, n. 12;

4 - ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO E DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE IMPUGNATO IN APPELLO:

- decreto del MIUR prot. n. 0000495 del 22.06.2016 ed in particolare:
- nella parte in cui non prevede l'inserimento in graduatoria di coloro che non sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
- dell'art. 4 (rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*") nella parte in cui prevede che le domande di inclusione dovranno essere presentate esclusivamente con modalità web;
- dell'art. 5 nella parte in cui dispone che il D.M. n. 235/2014 dell'1 aprile 2014 è parte integrante del decreto n. 495/2016;
- e pertanto del D.M. n. 235/2014 dell'1 aprile 2014 nella parte in cui non prevede la possibilità per coloro che sono in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di potersi inserire nella GAE della Provincia di riferimento ovvero di potere presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di riferimento

per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare,

- all'art. 9, rubricato *“Modalità di presentazione delle domande”*, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] *secondo le seguenti modalità (...) a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento”, presente sul sito internet del Ministero;*
- all'art. 10 rubricato *“Regolarizzazioni e esclusioni”* al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] *è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 del precedente articolo 9;*
- di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
- nonché per la declaratoria della sussistenza del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella GAE delle rispettive Province nelle classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria) come da relativo titolo abilitante;
- **sentenza n. 7279/2022**, pubblicata il 06.06.2022 e non notificata, con la quale il TAR Lazio Roma (Sezione Terza Stralcio) ha respinto il ricorso RG 8906/2016.

5 – SINTETICA INDICAZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO:

I) ERROR IN IUDICANDO (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ARTT. 3, 9 E 97 COST.; DELLA NORMATIVA COSTITUZIONALE E COMUNITARIA IN MATERIA).

In primo luogo, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure sono errate nella parte in cui il TAR ha disconosciuto l'efficacia *erga omnes* del giudicato formatosi per effetto dell'annullamento del d.m. n. 235 del 2014.

L'interpretazione fatta propria anche dall'Adunanza plenaria richiamata nella sentenza appellata infatti si pone in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, consacrati negli artt. 24, 11 e 113 della Cost. e recepiti dagli artt. 1, 2 e 29 del c.p.a. e dell'efficacia *erga omnes* delle sentenze di annullamento degli atti a contenuto generale, desumibile dagli artt. 2909 del c.c. e 324 del c.p.c. (a cui rinvia l'art. 39 del c.p.a.).

Le decisioni dell'Adunanza plenaria si pongono, poi, in contrasto con i principi in materia gerarchia delle fonti e di successione delle leggi nel tempo, in quanto l'art. 15 del d.P.R. n. 323/98, laddove ha espressamente riconosciuto al diploma in discorso “*valore ... abilitante all'insegnamento*”, ha introdotto una nuova disciplina incompatibile con quella introdotta dal d.m. del 10 marzo 1997.

In ogni caso, dovrebbe riconoscersi la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 DPR. n. 323/98 e dall'art. 4 D.L. n. 87/2018.

Ciò chiarito, la sentenza appellata è errata nella parte in cui, sulla base del non condivisibile convincimento della natura non abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, richiama “*le due disposizioni che non consentono più i nuovi inserimenti nelle GAE*” ovvero il D.L. 70/2011 e il D.L. 216/2011; l'ingiusta applicazione della citata normativa emerge anche dal motivo che segue.

II) ERROR IN IUDICANDO (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ART. 1, COMMA

605, DELLA LEGGE N. 296/2006 DELL'ART. 6 DELLA CEDU E DEGLI ARTT. 24, 111 E 113 DELLA COSTITUZIONE; ART. 1 PROTOCOLLO 1 E ART. 6 CEDU NONCHÉ DEGLI ARTT. 47 E 52 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA).

La sentenza gravata da appello è errata anche perché la pubblicazione di un nuovo decreto di inserimento o aggiornamento delle G.A.E., comportando la riformazione/ripubblicazione delle graduatorie, determina la reviviscenza dell'interesse ad agire dei soggetti illegittimamente esclusi, i quali dovrebbero essere rimessi in termini ai fini dell'impugnativa delle disposizioni che disciplinano le modalità di aggiornamento delle GAE., posto che solo gli atti meramente confermativi non sono autonomamente impugnabili.

Visto il notevole e notorio impatto sociale della sentenza n. 11/2017 e delle sent. n. 4 e 5 del 2019 e il loro contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza della VI sez., il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere l'operatività delle preclusioni introdotte dalla sentenza n. 11/2017 per tutte le parti che avevano agito in giudizio prima del deposito della sentenza n. 11/2017 della Plenaria, confidando incolpevolmente nella consolidata pregressa interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

Sotto tale profilo anche la decisione appellata viola i principi dell'equo processo, della certezza dei rapporti giuridici e conoscibilità e prevedibilità della regola di diritto nonché di tutela dei beni giuridici, garantiti dall' art. 1 del Protocollo 1 e dall'art. 6 della CEDU.

III) ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALL'OMESSA CONSIDERAZIONE DELL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO QUALE MISURA DI PREVENZIONE DELL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE.

Il sistema del doppio canale di reclutamento sancito dall'art. 399 del D.Lgs. n.297/1994 è basato sulla copertura del 50% dei posti disponibili tramite concorsi per titoli ed esami

e dell'altro 50% mediante utilizzazione delle graduatorie permanenti (di cui all'art.401); tale sistema non è stato compiutamente attuato in ragione della disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Senonchè, la scelta di privilegiare il sistema di reclutamento tramite concorso pubblico e di non consentire l'inserimento di nuove iscrizioni nelle graduatorie ad esaurimento si è rivelata del tutto inefficace rispetto al fabbisogno dell'Amministrazione, al punto da legittimare l'affidamento a personale precario, anche privo di abilitazione, di incarichi di docenza.

La mancata riapertura delle graduatorie ad esaurimento, quindi, ha ingenerato un notevole fenomeno di precariato.

IV) ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO (VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ARTT. 3, 9 E 97 COST.; ART. 112 CPC; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO - OMESSA PRONUNCIA).

Con la sentenza appellata il Giudice di primo grado ha *rimandato integralmente* alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017 ed ai principi di diritto ivi enunciati, omettendo ogni valutazione sulla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio.

Da qui l'evidente violazione dei principi e delle norme in rubrica evidenziati.

6 – NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI (LADDOVE NOTI) OVVERO L'INDICAZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE ALL'ORIGINE DEI FATTI DI CAUSA CHE RISULTEREBBERO SCAVALCATI NEL CASO DI ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO, CON INDICAZIONE – OVE POSSIBILE – ALMENO DEL PRIMO E DELL'ULTIMO IN GRADUATORIA FRA DI ESSI:

Tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie definitive ad esaurimento per i posti di insegnamento della scuola dell'Infanzia e Primaria delle Province d'Italia ed in particolare delle Province di Salerno, Napoli, Benevento, Caserta e Roma, valide per il

triennio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata.

*** **

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Consiglio di Stato, sez. VII, con ordinanza n. 2524/2022.

Salerno, lì 23.01.2023

(avv. Simona Corradino)